



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Ortona
Servizio sicurezza navigazione e portuale
Sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale

DISPOSIZIONI GENERALI, DETTATE AI SOLI FINI DELLA SICUREZZA DELLA
NAVIGAZIONE, CONCERNENTI LAVORI SUBACQUEI CHE SI SVOLGONO NELLE
ACQUE PORTUALI O IN QUELLE MARITTIME (NON PORTUALI)
DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORTONA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ortona:

- VISTO: il D.M. del Ministero della marina mercantile in data 13.01.1979 e s.m.i., relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale;
- VISTO: l'art. 53 del D.P.R. 24.05.1979, n. 886 recante norme per l'impiego degli operatori subacquei nell'ambito dell'attività di ricerca e sfruttamento di idrocarburi nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale;
- VISTA: la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (ColReg.'72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTA: la legge n. 84, del 28 gennaio 1994 e s.m.i., recante il riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO: l'art. 38 del decreto legislativo n. 272 del 27 luglio 1999;
- VISTA: la circolare prot. n. M_TRA/DINFR/n. 10036 in data 08.10.2007 dell'allora Ministero dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna – Divisione 3, recante: *“Riconoscimento dei titoli professionali per l'iscrizione nel registro dei sommozzatori in servizio locale”*;
- VISTA: la norma UNI 11366 del 24 giugno 2010, relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria - procedure operative;
- VISTO: l'articolo 16, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n.27, che dispone, in relazione alle attività di cui all'articolo 53 del D.P.R. 24 maggio 1979, n.886, lo svolgimento secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 5 marzo 2024 recante *“linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali”*, per quanto applicabile alle attività in esso specificate, che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali a carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 0053557, in data 07.06.2011, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale si dispone che per “adiacenze” dell'ambito portuale –

vedasi art. 2 del D.M. in data 13.01.1979 – deve ritenersi l'intero ambito di giurisdizione dell'Ufficio marittimo;

VISTO: il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, della Direzione generale per i porti, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale, nel ribadire che il requisito della previa iscrizione negli appositi registri è obbligo posto a tutela della sicurezza dei singoli operatori subacquei e che, pertanto, tale prerequisite rimane vigente anche nell'attuale quadro normativo di liberalizzazione delle professioni, si dispone che l'iscrizione in un porto sia da considerarsi abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali e non sia più necessaria, pertanto, la preventiva autorizzazione prevista dalle sopra citate norme ministeriali da rilasciarsi a cura dell'Autorità marittima che detiene il registro in cui l'operatore tecnico subacqueo è iscritto, fermo restando unicamente l'onere per l'operatore di comunicare l'intendimento di esercitare la sua attività in altri porti, con comunicazione da inoltrarsi all'Autorità marittima del porto di iscrizione;

VISTO: il foglio prot. n. 59310, in data 02.05.2022, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Reparto II - Ufficio 2°, indirizzato all'associazione Imprese subacquee italiane, relativamente alla regolamentazione dell'attività subacquea professionale, con il quale vengono richiamati i profili di responsabilità in capo al datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del d.lgs 81/2008 e s.m.i. e le competenze dell'Autorità marittima alla quale “...sono riservate dalla legge le funzioni di salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della navigazione, esercitate mediante l'emanazione di apposite ordinanze a livello locale che disciplinano in particolare la sicurezza nautica degli specchi acquei interessati dalle immersioni, avuto riguardo anche a specifici fattori locali.”, laddove in capo al datore di lavoro dell'impresa è ricondotta la responsabilità di “...prevedere, nel documento di valutazione dei rischi, tutte le misure ritenute idonee alla tutela e sicurezza degli operatori negli ambienti di lavoro in discussione, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza di settore.”;

VISTA: l'ordinanza n. 03/1992, emessa in data 10.01.1992, dell'allora Ufficio Circondariale marittimo di Ortona, che disciplina, ai soli fini della sicurezza della navigazione, le attività professionali subacquee per il solo ambito portuale di Ortona;

VISTI i propri fogli prot. n. 25630, in data 08.11.2023, e n. 447, in data 09.01.2025, inviati all'AI SI (Associazione imprese subacquee italiane), alla Regione Abruzzo, all'AdSP MAC, allo SPSAL, ai VV.F. e all'USMAF competenti per territorio;

VISTA la nota di AI SI assunta a prot. n.514, in data 10.01.2025;

VISTA: la nota dell'AdSP MAC prot. n. 936, in data 17.01.2025, assunta a prot. n. 1232, in data 20.01.2025;

RAVVISATA: la necessità, ai soli fini della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza nautica degli specchi acquei interessati dalle immersioni, di dettare norme, valide a livello locale, afferenti i lavori subacquei che si svolgono nelle acque portuali e quelli che si svolgono in acque marittime non portuali ricomprese nella giurisdizione del Circondario marittimo di Ortona, ferme restando le

responsabilità previste ex lege in capo al datore di lavoro e alle figure dell'organizzazione datoriale prevista dal d.lgs 81/2008 e s.m.i., tra le quali si richiamano (a mero titolo esemplificativo) quelle in termini di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori/operatori tecnico subacquei, quelle relative alla sorveglianza sanitaria, alla messa a disposizione e mantenimento in efficacia delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva, alla disponibilità di idonei mezzi d'appoggio, nautici e terrestri, e, in linea generale, quelle relative all'obbligo di previsione, nel documento di valutazione di tutti i rischi cui sono esposti i lavoratori subacquei, delle procedure operative e di sicurezza e alla programmazione/pianificazione specifica di ogni attività lavorativa e delle misure ritenute necessarie alla tutela della salute e sicurezza degli operatori negli ambienti di lavoro in cui operano, nel rispetto delle vigenti norme/procedure/protocolli/linee guida di sicurezza di settore;

VISTI: gli articoli 68, 81, 116 e 118 del codice della navigazione e gli articoli 59, 204 e 205 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

O R D I N A

CAPO I

(Prescrizioni per le acque marittime portuali)

ARTICOLO 1

Coloro che intendano effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori tecnico subacquei (OTS) nelle acque ricadenti nell'ambito dei porti di giurisdizione del Circondario marittimo di Ortona, dovranno rispettare, ferma restando l'applicazione a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro dell'impresa delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs 81/2008 e s.m.i., anche le seguenti condizioni e prescrizioni ai fini della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza nautica degli specchi acquei interessati dalle immersioni:

1. essere impresa iscritta nei registri di cui all'art. 68 codice della navigazione tenuti dall'autorità competente (*che si identifica nell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico centrale per i lavori da svolgersi nelle acque del porto di Ortona*) e in quello delle imprese presso la C.C.I.A.A. (*risultante dal previsto certificato di iscrizione recante nell'oggetto lo svolgimento delle specifiche attività in parola*);
2. utilizzare esclusivamente operatori tecnico subacquei (O.T.S.) in servizio locale, iscritti nel registro tenuto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979, dalla Capitaneria di porto di Ortona, ovvero da altra Autorità marittima, muniti di "libretto di ricognizione" in corso di validità; ai fini dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori, per i cittadini dei Paesi dell'UE è considerato abilitante anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività subacquea professionale, previo rilascio di una attestazione della competente Autorità del Paese membro, dalla quale risulti che il titolo posseduto è riconosciuto idoneo dalla legislazione dello stesso Paese per l'espletamento della predetta attività;

3. mantenere sul punto di svolgimento delle immersioni un'unità navale di appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai certificati di cui l'unità stessa è munita, condotta da soggetto abilitato; la predetta unità potrà essere sostituita, soltanto in caso di lavori da svolgersi immediatamente a ridosso di una banchina, da un autoveicolo idoneo al trasporto di attrezzature e di personale;
4. a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro dell'impresa operante, dovranno essere redatte, con riferimento alla specifica immersione, procedure di emergenza e un piano per l'assistenza, il recupero ed il trasporto di subacqueo infortunato, da attuarsi nei termini previsti dai vigenti protocolli sanitari, presso un centro medico iperbarico o presidio ospedaliero la cui operatività nel periodo di interesse e i tempi di raggiungimento devono essere verificati prima dell'effettuazione delle immersioni; in alternativa, l'impresa dovrà mantenere sull'unità di appoggio o nelle immediate vicinanze, una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, con la presenza di un medico subacqueo e/o di personale qualificato all'utilizzo ed abilitato all'effettuazione di trattamenti terapeutici sotto indicazione medica; la camera iperbarica, oltre a dover essere conforme alle vigenti previsioni normative in materia, dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato;
5. l'unità e/o il mezzo terrestre d'appoggio dovranno essere dotati, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza secondo le previsioni delle citate norme tecniche UNI e adeguati in relazione al programma/piano operativo della singola immersione;
6. dovrà essere tenuto a disposizione sul punto di esecuzione del lavoro un mezzo idoneo a trasportare celermente un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico ospedaliero all'uopo attrezzato, secondo le procedure ed il piano predisposto dal datore di lavoro, di cui al precedente punto 4.; detto mezzo può essere costituito dall'unità/automezzo d'appoggio, laddove il datore di lavoro e/o il responsabile dell'immersione lo giudichino idoneo allo scopo;
7. assicurarsi che gli operatori utilizzino l'equipaggiamento individuale e idonei DPI conformi alla vigente normativa in materia, provvisti della relativa certificazione di collaudo, debitamente mantenuti e controllati prima di ogni utilizzo oltre che alle scadenze periodiche previste dalle specifiche tecniche del prodotto e/o dalle prassi e linee guida di settore;
8. verificare che l'unità navale di appoggio mostri il prescritto segnale (lettera "A") del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977, n. 1085 (di recepimento della convenzione internazionale *COLREG '72*), e sia munita di apparato radio V.H.F., anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sul canale 16, cui è obbligato il responsabile/conducente del mezzo di appoggio e, contestualmente, laddove l'intervento si svolga nel porto di Ortona, essere in grado di comunicare anche sul canale 12 VHF, quale canale di lavoro utilizzato dagli operatori portuali;
9. coprire il personale operatore subacqueo con idonea polizza assicurativa, estesa anche alla responsabilità per danni cagionati a terzi;

10. fare in modo che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione ed il coordinamento di un “responsabile dell’immersione” (che il datore di lavoro deve nominare con atto scritto nominativo, sottoscritto per accettazione dal destinatario) debitamente qualificato sotto il profilo professionale, di comprovate capacità ed esperienza, il quale, costantemente presente sul punto di esecuzione del lavoro, deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni, non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della navigazione e portuale; il “responsabile dell’immersione”, laddove non espressamente nominato, si intende coincidere con il “datore di lavoro”;
11. in funzione della tipologia del lavoro, durante l’intervento in immersione di un OTS, vi deve essere almeno un secondo operatore tecnico subacqueo equipaggiato e pronto ad intervenire nell’immediatezza in caso di emergenza (resta inteso che il “responsabile dell’immersione” / supervisore sul posto non può svolgere anche il ruolo di OTS in *stand-by*; ne consegue che la composizione “minima” della squadra operativa, indipendentemente dalle valutazioni che competono al datore di lavoro in funzione della specificità dell’intervento da eseguirsi e delle caratteristiche del sito di immersione, deve essere di almeno 4 (quattro) unità: responsabile dell’immersione + OTS in immersione + OTS in *stand by* + assistente di superficie, oltre al conduttore dell’unità navale in appoggio/equipaggio da tabella d’armamento);
12. assicurarsi che il/i subacqueo/i in immersione siano sempre collegati, a mezzo di efficaci, collaudati e provati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità e/o richiedere assistenza/soccorso.

ARTICOLO 2

Per eseguire lavori subacquei nelle acque portuali, gli interessati dovranno ottenere un’autorizzazione da parte del Comandante del porto, presentando apposita e documentata istanza, in bollo vigente, entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti l’esecuzione delle attività, che indichi gli elementi e le informazioni di cui al precedente articolo 1, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza (allegato n. 1).

In mancanza della prevista autorizzazione è vietato effettuare immersioni subacquee di qualsiasi tipo in acque portuali, anche a scopo sportivo e/o ricreativo, per attività di pesca sportiva ed a fini didattico-scientifici, fatte salve eventuali, motivate e comprovate esigenze che saranno di volta in volta valutate dal Comandante del porto su richiesta degli interessati.

Per il porto di Ortona l’ambito delle acque marittimo portuali si identifica nello specchio acqueo marittimo ricompreso all’interno della congiungente i fanali verde e rosso posizionati, rispettivamente, in testata al molo “guardiano nord” e a quello “sud”.

CAPO II
(Prescrizioni per le acque marittime non portuali)

ARTICOLO 3

Coloro che intendano effettuare lavori marittimi che comportino l'impiego di operatori subacquei nelle acque ricadenti nel Circondario marittimo di Ortona al di fuori delle acque portuali, devono utilizzare esclusivamente operatori tecnico subacquei (O.T.S) in servizio locale, iscritti nel registro tenuto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979, dalla Capitaneria di porto di Ortona, ovvero da altra Autorità marittima, e muniti di "libretto di ricognizione" in corso di validità.

Ai fini dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori, per i cittadini dei Paesi dell'UE è considerato abilitante anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività subacquea professionale, previo rilascio di una attestazione della competente Autorità del Paese membro, dalla quale risulti che il titolo posseduto è riconosciuto idoneo dalla legislazione dello stesso Paese per l'espletamento della predetta attività.

ARTICOLO 4

Chiunque intenda effettuare lavori subacquei, utilizzando operatori tecnico subacquei (OTS), nelle acque marittime di cui al precedente articolo 3, ivi comprese le aree in concessione, ha l'obbligo di rispettare, ferma restando l'applicazione a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro dell'impresa delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs 81/2008 e s.m.i., anche le seguenti condizioni e prescrizioni ai fini della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza nautica degli specchi acquei interessati dalle immersioni:

1. essere impresa legalmente costituita per la specifica attività, iscritta nel registro presso la C.C.I.A.A. *(risultante dal certificato di iscrizione recante nell'oggetto lo svolgimento delle specifiche attività in parola)*, o, se straniera, riconosciuta idonea dallo Stato in cui è costituita;
2. utilizzare per le immersioni esclusivamente personale subacqueo in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3;
3. mantenere sul luogo di svolgimento delle immersioni un'unità navale d'appoggio la cui abilitazione allo scopo si evinca dai documenti abilitativi alla navigazione e dalla certificazione di sicurezza in corso di validità, condotta da soggetto abilitato alla conduzione della medesima e/o armata con l'equipaggio previsto da "tabella minima di armamento", integrato dall'ulteriore personale marittimo, sanitario ed ausiliario che si renda necessario in relazione alle esigenze operative e di sicurezza valutate dal datore di lavoro in sede di pianificazione e programmazione della specifica missione;
4. qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 12 (dodici) metri, dovrà essere presente sul posto personale sanitario idoneo a prestare le prime cure in caso di incidenti o malesseri; inoltre, a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro dell'impresa operante, dovranno essere redatte, con riferimento alla specifica immersione, procedure di emergenza e un piano per l'assistenza, il recupero ed il trasporto di subacqueo infortunato, da attuarsi nei termini previsti dai vigenti protocolli sanitari, presso un centro medico iperbarico o presidio ospedaliero la cui operatività nel periodo di interesse e i tempi di raggiungimento devono essere verificati prima

dell'effettuazione delle immersioni; in alternativa, l'impresa dovrà mantenere sull'unità di appoggio o nelle immediate vicinanze, una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, con la presenza di un medico subacqueo e/o di personale qualificato all'utilizzo ed abilitato all'effettuazione di trattamenti terapeutici sotto indicazione medica; la camera iperbarica, oltre a dover essere conforme alle vigenti previsioni normative in materia, dovrà avere dimensioni tali da contenere un letto branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato;

5. qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai 50 (cinquanta) metri, è obbligatorio far uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata (ovvero altro sistema analogo, di sicuro utilizzo e provvisto di apposita certificazione di collaudo);
6. l'unità d'appoggio dovrà essere dotata, oltre che del quantitativo di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche di un quantitativo di miscela di riserva che assicuri un intervento concomitante e collaterale di emergenza secondo le previsioni delle citate norme tecniche UNI e adeguati in relazione al programma/piano operativo della singola immersione;
7. dovrà essere tenuto a disposizione sul punto di esecuzione del lavoro un mezzo idoneo a trasportare celermente un operatore subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico ospedaliero all'uopo attrezzato, il tutto secondo le procedure ed il piano predisposto dal datore di lavoro, di cui al precedente punto 4.;
8. assicurarsi che gli operatori utilizzino l'equipaggiamento individuale e idonei DPI conformi alla vigente normativa in materia, provvisti della relativa certificazione di collaudo, debitamente mantenuti e controllati prima di ogni utilizzo oltre che alle scadenze periodiche previste dalle specifiche tecniche del prodotto e/o dalle prassi e linee guida di settore;
9. verificare che l'unità di appoggio mostri il prescritto segnale (lettera "A") del Codice Internazionale dei segnali, ovvero i segnali prescritti dalla legge 27/12/1977, n. 1085 (recepimento della convenzione internazionale *COLREG '72*) e sia munita di apparato radio V.H.F. conformemente alle norme di sicurezza della navigazione e alla certificazione di sicurezza in corso di validità, anche di tipo portatile (laddove non sia obbligatorio un impianto di tipo fisso), che consenta l'ascolto continuo sul canale 16 VHF a cui è obbligato il responsabile/conducente del mezzo di appoggio;
10. coprire il personale operatore subacqueo con idonea polizza assicurativa, estesa anche alla responsabilità per i danni cagionati a terzi;
11. fare in modo che il personale subacqueo operi sempre sotto la direzione ed il coordinamento di un "responsabile dell'immersione" (che il datore di lavoro deve nominare con atto scritto nominativo, sottoscritto per accettazione dal destinatario) debitamente qualificato sotto il profilo professionale, di comprovate capacità ed esperienza, il quale, costantemente presente sul punto di esecuzione del lavoro, deve autorizzare e sorvegliare tutte le immersioni, non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della navigazione; il "responsabile dell'immersione", laddove non espressamente nominato, si intende coincidere con il "datore di lavoro";

12. in funzione della tipologia del lavoro, durante l'intervento in immersione di un OTS, vi deve essere almeno un secondo operatore tecnico subacqueo equipaggiato e pronto ad intervenire nell'immediatezza in caso di emergenza (resta inteso che il "responsabile dell'immersione" / supervisore sul posto non può svolgere anche il ruolo di OTS in *stand-by*; ne consegue che la composizione "minima" della squadra operativa, indipendentemente dalle valutazioni che competono al datore di lavoro in funzione della specificità dell'intervento da eseguirsi e delle caratteristiche del sito di immersione, deve essere di almeno 4 (quattro) unità: responsabile dell'immersione + OTS in immersione + OTS in *stand by* + assistente di superficie, oltre al conduttore dell'unità navale in appoggio/equipaggio da tabella d'armamento);
13. assicurarsi che i subacquei in immersione siano sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie per comunicare qualsiasi necessità;
14. informare con congruo anticipo (quantificabile, di massima, in almeno 7 (sette) giorni di anticipo rispetto a quello di attività e fatte salve le operazioni complesse, per le quali si richiede un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni) la Capitaneria di porto di Ortona di ogni lavoro subacqueo da intraprendere, al fine di consentire, qualora ritenuto opportuno e ferme restando le valutazioni dell'Autorità marittima, l'emanazione di eventuali provvedimenti ordinatori ex art.59 reg. cod. nav. e/o richiesta di emanazione di "avviso urgente ai naviganti", ai fini della sicurezza della navigazione, recanti l'individuazione di specchi acquei oggetto di interdizione alla navigazione in prossimità del punto e/o del tratto di mare interessato dall'esecuzione di lavori subacquei; in tale ultimo caso, nella documentazione da inviarsi alla Capitaneria di porto di Ortona, oltre alla relazione descrittiva degli interventi, alla indicazione dell'impresa operante, degli operatori tecnico subacquei impegnati, dell'unità navale di appoggio, della predisposizione del programma / piano operativo di sicurezza dell'immersione, del nominativo e dei recapiti di pronta reperibilità del "responsabile delle immersioni" e, più in generale, di tutti gli elementi/documenti/evidenze comprovanti l'osservanza delle previsioni di cui al presente articolo, dovranno essere indicate le generalità e le reperibilità (utenze telefoniche, anche cellulari) del medico specializzato in medicina subacquea referente per l'impresa che svolge i lavori;
15. laddove trattasi di immersioni per il posizionamento, l'ispezione o la manutenzione di piattaforme estrattive fisse o mobili, ovvero delle attrezzature sommerse a quelle asservite o per lavori assimilabili, di cui all'art. 53 del D.P.R. 886/1979 in premessa citato, le attività in parola sono svolte, ai sensi del d.l. 1/2012 (conv.to in legge 27/2012), secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366; a tal fine il responsabile delle attività subacquee, responsabile all'autorizzazione delle immersioni, deve far pervenire all'Autorità marittima una comunicazione contenente la dichiarazione che attesti l'avvenuta implementazione e l'osservanza, prima, durante e dopo le immersioni stesse, delle previsioni contenute nella citata regola tecnica;
16. nell'ambito degli specchi acquei già interdetti in via permanente alla navigazione ed alla pubblica fruizione in quanto assentiti in concessione demaniale marittima a privati per l'esercizio di impianti/strutture, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto 15. (es. impianti di acquacoltura e mitilicoltura, condotte sottomarine e/o cavidotti, strutture di tipo fisso asservite a finalità scientifiche e/o di protezione dell'ambiente etc.), rientra nella responsabilità anche del concessionario garantire

il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo; a tal fine la comunicazione informativa di cui al precedente punto 14. deve essere sottoscritta anche dal concessionario dell'area ove si svolgono gli interventi degli OTS;

17. per le immersioni subacquee in mare al di fuori degli ambiti portuali svolte da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n.132, o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di una apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali, con esclusione delle attività di natura tecnica riconducibili al profilo di operatore tecnico-subacqueo e delle operazioni di monitoraggio e studio in aree particolari in cui si presume una elevata e comprovata contaminazione di origine biologica e/o chimica, trovano applicazione le previsioni del d.m. 5 marzo 2024 in premessa citato.

CAPO III (Disposizioni generali)

ARTICOLO 5

Tutte le unità in navigazione in prossimità di specchi acquei interessati da immersioni subacquee dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza e dovranno prestare particolare attenzione ai segnali all'uopo mostrati dagli O.T.S. in immersione e/o dall'unità navale di appoggio all'immersione ed agli avvisi acustici/luminosi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa che esegue l'attività, valutando anche l'eventuale adozione di misure aggiuntive al fine di prevenire e scongiurare situazioni di potenziale pericolo.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque a non meno di 100 (cento) metri dall'unità di appoggio e/o dai segnalamenti degli O.T.S. in immersione.

Chiunque abbia la necessità, per cause di forza maggiore e/o in situazioni di emergenza, di transitare entro una distanza inferiore a quella indicata al precedente comma, ha l'obbligo di contattare via V.H.F., con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, a sua volta obbligato ad effettuare ascolto continuo sul canale 16, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nel tratto di mare in discussione, anche previa, eventuale interruzione delle operazioni subacquee, laddove necessario e praticabile in sicurezza.

Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale dipendente dell'impresa committente e di quella esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni di immersione a supporto agli O.T.S., nonché ai mezzi della Guardia costiera e delle Forze di polizia che abbiano necessità, non prorogabile, di accedervi per lo svolgimento dei compiti d'istituto e ferma restando l'adozione delle precauzioni imposte dal caso, *in primis* consistenti nell'intrapresa dei necessari contatti radio con il personale dell'unità navale di appoggio alle immersioni.

ARTICOLO 6

Resta in capo al responsabile dell'immersione, indipendentemente dal possesso della prevista autorizzazione amministrativa rilasciata per l'attività in acque portuali, la valutazione, prima dell'effettiva

intrapresa delle attività, circa la presenza, al momento, delle condizioni di traffico, di contesto generale e meteomarine assicurate favorevoli e circa l'assenza di ulteriori, eventuali situazioni di pericolo, anche potenziale, che possano incidere sulla sicurezza generale dell'operazione subacquea.

Le operazioni in parola non devono essere avviate e dovranno essere immediatamente sospese dal predetto responsabile nel caso in cui sopravvenute contingenze ne sconsiglino la prosecuzione per l'incolumità degli operatori subacquei e di quelli in appoggio e/o presenti in superficie.

ARTICOLO 7

Le disposizioni della presente si applicano, per quanto compatibili ed impregiudicate le specificità tecnico-normative della relativa categoria e le connesse valutazioni, pianificazioni ed adempimenti di sicurezza previsti in capo al datore di lavoro ai sensi del d.lgs 81/2008, anche ai lavori marittimi che comportino l'impiego di palombari iscritti nei registri ex art.118 del codice della navigazione.

Sono escluse, per le contingenti condizioni di stato di necessità e/o di forza maggiore, dall'ambito di applicazione della presente ordinanza le immersioni eseguite per finalità connesse alla ricerca ed al salvataggio della vita umana in mare svolte sotto il coordinamento dell'Autorità marittima nel contesto delle situazioni operative contemplate dal "*Piano Nazionale SAR*" approvato in data 04 febbraio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 28.09.1994, n. 662, nonché quelle effettuate dalle Forze armate, Corpi di polizia dello Stato, Corpo nazionale dei VV.F. e organi di protezione civile e soccorso pubblico (civili e/o militari) in attività legate all'assolvimento dei compiti d'istituto, adottando gli opportuni accorgimenti e cautele e sotto la responsabilità dei relativi organi di vertice/soggetti dell'organizzazione datoriale, che dovranno comunque preventivamente comunicare alla sala operativa di questa Capitaneria di porto l'effettuazione di operazioni in ambito portuale, al fine di ottenere il previo n.o. in funzione delle interferenze con le altre attività marittime e nautiche che si svolgono in ambito portuale e/o con la pianificazione dei movimenti di ingresso/uscita, ormeggio/disormeggio delle navi scalanti il porto di Ortona.

ARTICOLO 8

L'ordinanza n. 03/1992 in data 10.01.1992, citata in premessa, è abrogata.

I contravventori alla presente, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, dall'articolo 53 del d.lgs 171 del 2005 e s.m.i. laddove alla condotta di unità da diporto e sono comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno a persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "*ordinanze*" del sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.it/ortona , nonché la diffusione all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, altre Amministrazioni ed alle Forze di polizia operanti nel Circondario marittimo di Ortona.

Ortona, (vedasi stringa di registrazione)

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
C.F. (CP) Dario AMBROSINO

Marca da bollo
Euro 16.00

Alla

Capitaneria di porto di Ortona
Sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque del porto di _____

Il sottoscritto _____ nato a _____ residente
in _____ via _____ (cellulare + p.e.c. _____)
identificato tramite (estremi del documento d'identità, da allegarsi in copia) _____
in qualità di:

- datore di lavoro del personale OTS/palombaro impiegato dall'impresa esecutrice l'intervento;
- responsabile delle operazioni in immersione (laddove diverso dal "datore di lavoro");
- titolare di concessione demaniale marittima (impianti estrattivi offshore, impianti di acquacoltura etc.);

per l'effettuazione di lavori subacquei da eseguirsi a cura della società/impresa
_____ con sede in _____ via _____,
C.F./P.IVA _____, iscritta (estremi dell'iscrizione nei registri di cui all'art.68 c.n. e in
quello delle imprese c/o la C.C.I.A.A.) _____, incaricata
dell'esecuzione dei lavori di seguito indicati da (indicare il committente, pubblica amministrazione o persona
fisica/giuridica di diritto privato) _____;

CHIEDE

l'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori/palombari:

1. **Committente lavori** (indicare dati societari):

2. **Data e luogo/coordinate WGS84 dello specchio acqueo interessato dai lavori:**

3. **Descrizione dell'attività** (tipo di lavoro da eseguire, massima profondità di immersione, unità navale in appoggio etc.):

4. **Sommozzatori/palombari da impiegare** (indicare generalità, numero e porto d'iscrizione, scadenza visita medica annuale + ALLEGARE LIBRETTI DI RICOGNIZIONE):

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____
- e) _____

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- le operazioni subacquee saranno eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del luogo di lavoro;
- il personale subacqueo opererà sempre sotto la direzione di un responsabile dell'immersione all'uopo qualificato e certificato, di comprovate capacità ed esperienza, il quale, costantemente presente *in loco*, autorizzerà e sorveglierà tutte le immersioni, non solo ai fini della sicurezza sul lavoro, ma anche ai fini della sicurezza della navigazione e portuale;
- tutti gli operatori da impiegare sono iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria di porto di Ortona, ovvero iscritti nei Registri di altra Autorità marittima;
- tutti gli operatori da impiegare sono coperti da idonea **polizza assicurativa** estesa anche ai danni a terzi;
- tutti gli operatori da impiegare sono soggetti alla vigilanza sanitaria prevista *ex lege* ed in possesso di un valido **certificato di idoneità all'attività subacquea** rilasciato da un medico specializzato in medicina iperbarica;
- l'equipaggiamento individuale ed i DPI di ciascun operatore subacqueo sono conformi alla vigente normativa in materia, provvisti della relativa certificazione di idoneità e collaudo, sono giudicati idonei per il tipo di lavoro da eseguire e sono oggetto delle verifiche e manutenzioni previste dalle norme vigenti, dalle specifiche tecniche e dalle procedure operative/linee guida di settore;
- tutti gli operatori da impiegare sono stati debitamente formati, addestrati ed informati rispetto ai rischi lavorativi, generali e specifici della singola attività da compiere, e sono pertanto giudicati competenti ed in grado di eseguire con successo e in sicurezza le operazioni subacquee richieste;
- sul luogo di svolgimento delle immersioni (*tranne in caso di lavori in prossimità banchina*) sarà presente la seguente **unità appoggio** con caratteristiche idonee a tale tipo di servizio, munita di apparato radio VHF:

- sul luogo di svolgimento delle immersioni sarà presente un mezzo idoneo a garantire un trasporto celere dell'operatore subacqueo eventualmente infortunato presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato, secondo il piano di emergenza predisposto;
- gli operatori subacquei saranno costantemente collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie;

- ciascun operatore è stato debitamente informato circa il programma dei lavori ed il piano operativo di sicurezza predisposto dal datore di lavoro/responsabile delle immersioni, circa lo stato di avanzamento degli stessi ed il tipo di lavoro che egli deve svolgere in immersione, nel rispetto del piano di sicurezza redatto;
- gli operatori subacquei durante le immersioni saranno assistiti costantemente da altri operatori in *standby* (ferme restando le valutazioni specifiche, le procedure operative e di sicurezza e le connesse misure di prevenzione e protezione che, in base allo specifico programma di immersione, verranno poste in essere);
- prima dell'inizio delle operazioni ed al termine delle stesse verrà data comunicazione alla sala operativa della locale Autorità marittima (CP Ortona);
- in caso di impiego di unità appoggio, verranno innalzati i segnali prescritti dal regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- di essere a conoscenza degli obblighi e delle prescrizioni di cui all'ordinanza n°7/2025 della Capitaneria di porto di Ortona, di aver piena contezza del loro contenuto, e di assumere l'obbligo alla loro integrale applicazione;

e allega il DVR/programma di immersione/piano operativo di sicurezza/piano di emergenza redatto ai sensi della vigente normativa di settore **(indicare il numero esatto e gli estremi della documentazione allegata)**.

Ortona, li _____

Il richiedente

Il responsabile delle immersioni

*(laddove diverso dal datore di lavoro
dell'impresa subacquea)*

Il titolare della concessione

demaniale marittima

*(in caso di interventi presso specchi acquei
assentiti in concessione)*
